

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

LETTERA D'INVITO PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 12 MESI DI CATETERI ABLATORI TACTIFLEX, SENSOR ENABLED PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MESTRE E DI MIRANO (CIG _____).**Art. 1 – OGGETTO**

Con determinazione a contrarre n. _____ del _____, questa Amministrazione ha indetto procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) p.to 2) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura, per un periodo di 12 mesi, dei seguenti dispositivi, nelle quantità e caratteristiche di seguito elencate:

- n. 90 cateteri ablatori Tactiflex, Sensor Enabled monodirezionali, bidirezionali Ref. A-TFSE_XX

L'importo totale presunto per il periodo di 12 mesi è pari ad Euro 189.000,00 Iva esclusa

I prodotti proposti dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Per quanto non previsto si farà riferimento agli standard UNI-EN/ISO o ad altre norme internazionali universalmente riconosciuti

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che il prodotto fornito sia conforme a quanto dichiarato ed offerto e sia immune da vizi che lo renda inadatto allo specifico utilizzo.

Art. 2 – PIATTAFORMA SINTEL

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia – ARIA SPA.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si al documento **Modalità tecniche di utilizzo** il cui ultimo aggiornamento è reperibile al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale di dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto* "Guide per le imprese" e "Domande Frequenti per le Imprese".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO OPZIONI

La fornitura dovrà essere ripartita in 12 mesi a partire dalla data di decorrenza indicata nell'atto di affidamento.

Qualora durante la vigenza contrattuale la ditta affidataria immetta in commercio prodotti analoghi a quelli oggetto di fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento, funzionalità o tecnologia, dovrà proporre i nuovi prodotti in sostituzione o ad integrazione di quelli affidati, a parità di condizioni economiche e contrattuali.

L'accettazione della proposta è ad insindacabile giudizio dell'Azienda Ulss sulla base di una valutazione che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione dalla stessa nominato.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo.

ART. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte" indicato nella medesima piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'offerta.

L'operatore economico registrato a Sintel, dopo essersi autenticato, può ritrovare la presente procedura all'interno del menù "Procedure → Amministrazione", inserendo nella maschera di ricerca parte del nome della procedura o il codice CIG; successivamente, accedere all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una busta telematica contenente **la documentazione amministrativa**;
- una busta telematica contenente **la documentazione tecnica**;
- una busta telematica contenente **l'offerta economica**.

ATTENZIONE! IMPORTANTE

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file presentati che non siano già originariamente in formato ".pdf", devono essere convertiti in formato ".pdf".

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi), componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare anticipatamente in particolare lo step 5 "Riepilogo ed invio offerta" al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", cui si rimanda, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato ".zip" (non firmata digitalmente). Invece, i documenti contenuti nella cartella compressa dovranno essere, se richiesto, firmati digitalmente.

È responsabilità dell'operatore economico, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nella piattaforma telematica Sintel, anche atteso che la piattaforma stessa non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia Offerta" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione della offerta.

Si sottolinea che solamente con il quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta", l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata (il sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione ed inoltre, sarà visibile attraverso la funzionalità "Storia offerte" della piattaforma); il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

All'operatore economico è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire gli allegati nella sezione pertinente.

5.1.) STEP 1 –BUSTA AMMINISTRATIVA



UOC Provveditorato, Economato e Logistica

Allo step 1 del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, l'operatore economico potrà inserire la restante documentazione nell'ulteriore campo a disposizione denominato "Documentazione Amministrativa 2"):

- 1) **documento di gara unico europeo compilando e caricando il file xml DGUE Response** (secondo l'**Allegato 1 -DGUE Request**) che rappresenta la struttura sulla base della quale l'Operatore Economico dovrà generare e compilare nelle parti pertinenti il proprio DGUE Response.xml, per presentarlo nella presente procedura, firmato digitalmente.

La funzionalità per permettere agli Operatori Economici di generare il DGUE Response in formato xml è disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione PROCEDURE.

Si chiede di presentare lo stesso anche in formato PDF, firmato digitalmente.

Si specifica che l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, s'impegna a comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del d.lgs 36/2023

- 2) dichiarazione come da modello "**Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione e posizioni previdenziali e assicurative**" come richiesto all'art. 18;
- 3) **scheda comparazione prezzi firmata digitalmente come da Allegato 2;**
- 4) **comprova dell'avvenuto pagamento** nel termine fissato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (da effettuarsi secondo le modalità previste nella Guida del Servizio Riscossione Contributi presente nel sito www.anticorruzione.it) **del contributo di € 18,00**

L'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere dimostrato nel modo seguente:

- in caso di versamento on line, allegando stampa della ricevuta di pagamento, disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" / "pagamenti effettuati";
- in caso di versamento in contanti, allegando fotocopia dello scontrino rilasciato da un punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

È comunque fatto obbligo all'operatore economico consultare il suddetto sito www.anticorruzione.it per verificare ulteriori emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste quali documentazione amministrativa obbliga l'operatore economico a rendere, integrare o regolarizzare tali elementi entro il termine (non superiore a 10 giorni) che sarà assegnato dall'Azienda Ulss.

5.2.) STEP 2 – BUSTA TECNICA



Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 - Centralino: 041 260 71 11 - E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it

PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it - Casella postale 142 - Internet: www.aulss3.veneto.it - Cod. Id. Azienda 050-503 - Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273

Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo

Allo step 2 del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati **firmati digitalmente** ad eccezione dei documenti previsti ai numeri 1), 2) e 3) (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nel campo "Documentazione Tecnica 1" (100 MB) non sia sufficiente, l'operatore economico potrà inserire la restante documentazione negli ulteriori campi a disposizione denominati "Documentazione Tecnica 2", "Documentazione Tecnica 3", etc.):

- 1) scheda tecnica in lingua italiana;
- 2) certificato CE;
- 3) documentazione illustrativa che sia in grado di visualizzare quanto offerto;
- 4) per i prodotti classificati come dispositivi medici, certificato e dichiarazione di conformità al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale, salve le deroghe come previste dal Regolamento UE 2023/607;
- 5) dichiarazione attestante la classe di rischio del DM e del DM-IVD;
- 6) codice UDI (Identificazione Univoca dei Dispositivi) del prodotto offerto o, qualora non ancora disponibile, dichiarazione che attesti di aver avviato il processo di acquisizione, con la specifica dei tempi per l'ottenimento, in ottemperanza alla norma inerente la tracciabilità dei DM e al Regolamento UE 2017/745;
- 7) dichiarazione dei tempi di consegna del materiale dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, inviato a mezzo NSO, che non dovrà essere superiore a quanto previsto all'Art. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA;
- 8) nel caso in cui la ditta offerente sia un rivenditore, apposita dichiarazione rilasciata dal produttore (o autocertificazione della stessa ditta) che attesti la qualifica di rivenditore autorizzato con indicazione del relativo periodo.

5.3.) STEP 3 – BUSTA ECONOMICA



Allo step 3 del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare ed allegare nell'apposito campo "Documentazione Economica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, i documenti di seguito specificati:

- l'offerta dettagliata **secondo l'Allegato 3 - Modello di Offerta economica** alla presente lettera di invito (da caricare sia in formato .xls sia in formato .pdf), **firmata digitalmente nella sola versione .pdf**, che costituisce parte integrante dell'offerta economica.

I prezzi offerti, che rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura, sono onnicomprensivi di tutti gli oneri (es: trasporto, imballo, consegna con scarico a terra, etc.).

L'operatore economico dovrà quindi:

a. indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta economica", il **prezzo complessivo annuale offerto** (espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre);

b. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall'art. 108, comma 9 d. lgs. 36/2023: **trattandosi di fornitura senza posa in opera ai sensi del medesimo articolo l'operatore non deve indicare nell'offerta economica gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle**

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: per procedere a sistema dovrà in questo caso riportare il valore “0” (zero).

c. indicare a Sistema, nell'apposito campo “di cui costi del personale” i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 41, comma 14 d. lgs. 36/2023, se la relativa indicazione è stata prevista dalla Stazione Appaltante;

Si specifica che il valore inserito acquisirà pieno valore legale solamente con l'apposizione della firma digitale del Legale rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.

Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nell'apposito campo “Documentazione Economica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nell'ulteriore campo a disposizione denominato “Documentazione Economica 2”.

L'offerta dovrà avere validità per un periodo di **180** giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali.

Prima di procedere all'affidamento della fornitura sarà effettuata una verifica circa l'esistenza dei prezzi di riferimento OPRVE (Osservatorio prezzi della Regione Veneto) per i prodotti offerti al fine di accertare la congruità delle quotazioni proposte.

5.4.) STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO



Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato all'operatore economico e descritti ai precedenti paragrafi, ma non ancora sottoscritti e dunque legalmente validi per la presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

- cliccare su «Genera documento», selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema, cioè scaricare il documento d'offerta in formato .pdf, riportante le informazioni immesse a Sistema (ad esempio dichiarazione di accettazione termini e condizioni, offerta economica, ecc.) e dunque riepilogativo dell'offerta;
- sottoscrivere digitalmente (preferibilmente in formato .p7m) il predetto documento d'offerta, sopra scaricato. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante della ditta. In caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore;
- allegare (mediante la funzione «Sfoggia ...») a Sistema il documento d'offerta sottoscritto digitalmente. Si rammenta che il .pdf d'offerta firmato digitalmente costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, sotto pena di esclusione, in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche, segnalate dal Sistema, saranno oggetto di valutazione da parte del RUP e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

5.5.) STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA



Allo step 5 del percorso guidato “Invia Offerta”, l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere all'invio

UOC Provveditorato, Economato e Logistica
dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto «Invia Offerta». Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE!

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "Documento d'offerta".

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'offerta sia stata inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà integralmente tutti gli elementi della precedente.

Si ricorda che gli step precedenti del percorso "Invia offerta", per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema. Allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta, l'offerta pervenuta non può essere più ritirata ed è definitivamente acquisita dal Sistema.

Comunicazioni con la impresa

Il termine ultimo previsto per la richiesta di chiarimenti è fissato per le ore 13.00 del giorno XX/XX/2026.

In genere tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico avverranno, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, compresa la comunicazione di affidamento, **esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nella fase di registrazione al Sistema.**

Sarà onere dell'operatore economico visitare la piattaforma Sintel periodicamente e comunque prima della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta/chiarimenti, per verificare la presenza di eventuali note integrative e/o comunicazioni.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico dovranno avvenire, esclusivamente tramite l'area "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma telematica Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse (a titolo esemplificativo: telefono, e-mail, fax) da quelle previste dalla piattaforma, o che siano state inoltrate oltre il termine ultimo previsto per la richiesta di chiarimenti.

La stazione appaltante provvederà a dare risposta ai quesiti inoltrati entro 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di richiesta dei chiarimenti.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell'offerta, la stessa è acquisita definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabile o sostituibile, è conservata dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Si procederà:

1. all'apertura della "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
2. all'apertura della "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA;
3. all'apertura della "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA.

Prima di procedere all'affidamento sarà effettuata d'ufficio la verifica di rispondenza dell'offerta a quanto richiesto.

Pertanto si precisa sin d'ora che l'approvazione della documentazione tecnica nella procedura Sintel verrà effettuata esclusivamente per permettere l'avanzamento della procedura stessa.

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, si riserva la facoltà di non affidare la fornitura se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il provvedimento di affidamento verrà comunicato all'Operatore Economico all'interno dell'area "Comunicazioni procedura".

ART. 7 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'ULSS 3, nel termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, un documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva, se richiesta, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% del contratto, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle forme previste all'art. 106 del medesimo D. Lgs..

La ricezione della garanzia definitiva, nel termine fissato dalla comunicazione di affidamento, nonché l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 in capo all'affidatario, sono condizioni essenziali per la stipula del contratto.

Qualora l'affidatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Art. 8 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista. In caso contrario la merce potrà essere restituita.

Art. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Consegne del materiale:

Le consegne, ripartite nel tempo, dovranno essere effettuate presso il Magazzino che sarà indicato nei buoni d'ordine, franche di ogni rischio e spesa.

I tempi di consegna del materiale non dovranno essere superiori a 8 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'ordine di fornitura, che sarà inviato a mezzo NSO.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto, con esatta indicazione dei tipi e delle quantità dei prodotti che verranno controllati da un incaricato.

Al momento dell'ordine non dovrà essere imposto alcun minimo fatturabile.

CONTROLLI SULLE FORNITURE

Data l'impossibilità di periziare tutti i prodotti alla consegna, la ditta fornitrice dovrà accettare tutte le eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè al momento del loro effettivo utilizzo.

L'accettazione di tutti i prodotti in gara avverrà ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione che si riserva l'accertamento dei requisiti qualitativi pattuiti effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato interno o esterno.

La firma sul documento di trasporto all'atto di ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei colli indicati in bolla. La quantità può essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza verranno restituite al Fornitore.

Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice da rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto né dalla responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti potranno essere rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento, ai sensi della normativa vigente, sarà effettuato a 30 giorni dalle date previste dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. ed avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Ulss.

L'accertamento della conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali avverrà con le modalità previste dal presente documento integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda ULSS 3 Serenissima".

Le fatture devono essere inviate in formato elettronico secondo le specifiche ministeriali. Di seguito si riportano i dati di dettaglio del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

Denominazione Azienda: Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Sede Legale: via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Venezia;

C.F. / Partita IVA: 02798850273

Codice Univoco Ufficio: UFK9MW

Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Art. 11 – TRACCIABILITA'

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

Eventuali transazioni relative al presente appalto eseguite con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 – INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Azienda ULSS in caso di:

a) mancata consegna, in tutto o in parte, entro i termini

b) mancata o tardiva sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento

potrà applicare penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Degli importi per penali sarà data comunicazione alla ditta affidataria a mezzo PEC, con successivo inoltro della relativa nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e il relativo importo sarà trattenuto attraverso una compensazione finanziaria sul primo pagamento utile.

In caso di crediti insufficienti ci si avvarrà della garanzia definitiva.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

A seguito dell'applicazione di tre penalità l'Azienda Ulss si riserva di risolvere il contratto.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a tutti i casi espressamente previsti dalla presente lettera d'invito, l'Azienda Ulss può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa comunicazione da inviare al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui si verificano molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza, reclami che coinvolgono i dispositivi medici oggetto di fornitura, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza; nei casi previsti dal Documento inerente al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'Art. 18 della presente lettera di invito.

L'Azienda Ulss può inoltre procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui i prodotti previsti nella presente procedura siano oggetto di un contratto stipulato a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzato regionale o nel caso di commercializzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe tali da consentire il confronto concorrenziale.

Art. 14 – MODIFICA DEL CONTRAENTE

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

Per i contratti di durata, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un rivenditore sarà possibile la sua sostituzione con il nuovo rivenditore o con il produttore alle stesse condizioni economiche previa presentazione della dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta affidataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria e a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta affidataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda ULSS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

La ditta sarà inoltre responsabile di tutti i danni direttamente imputabili ai dispositivi medici forniti, sia prodotti che commercializzati, per i quali dovrà possedere adeguata copertura assicurativa.

Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Sono estesi ai collaboratori della ditta affidataria, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" in vigore nell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima pubblicato sul sito internet <https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=14539> la cui violazione sarà causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

1. I prezzi pattuiti, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e s'intenderanno comprensivi di ogni costo relativo all'appalto (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, messa a disposizione dei macchinari, dei materiali di consumo, etc), ad esclusione dell'I.V.A.
2. Ai sensi dell'art 1, comma 3 dell'Allegato II.2 bis del Codice, al contratto che sarà stipulato in esecuzione dell'aggiudicazione dell'appalto oggetto della presente procedura sarà applicata la clausola di revisione prezzi che qui di seguito si esplicita.
3. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che abbiano determinato una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni /del servizio, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i relativi corrispettivi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'allegato II.2 bis del Codice, al fine di verificare la sussistenza o meno della situazione di cui al precedente comma 2 e, qualora sussistente, ai fini del conseguente calcolo della variazione del prezzo si utilizzerà il seguente indice Istat:
 - **CPV 33190000-8**
 - **Tipologia di indice PPI:**
 - **Numero Indice 325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche**
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'allegato II.2 bis del Codice la verifica e l'eventuale conseguente calcolo di cui al comma precedente saranno effettuati con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice revisionale indicato (**mensile**).
6. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, indicati al comma 4, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

7. Al sussistere della fattispecie di cui al comma 2, il prezzo revisionato come calcolato ai sensi del comma 6 verrà applicato alle prestazioni/forniture successive al momento della rilevazione.

ART. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Nell'esecuzione dei contratti derivanti dalle aggiudicazioni della presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 721 dell'8 luglio 2025 e sottoscritto in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (**Allegato 4 – Protocollo di legalità**). La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

Oltre al rispetto di tutte le clausole pattizie previste dal Protocollo di legalità sopra richiamato, le ditte aggiudicatrici dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- A. in caso di volontà di subappaltare parti del servizio, l'aggiudicatario dovrà inserire nel contratto di subappalto che sarà trasmesso alla stazione appaltante per la conseguente autorizzazione le seguenti clausole:
 - 1) "Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 721 dell'8 luglio 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.";
 - 2) "Il presente contratto prevede la seguente clausola risolutiva espressa: risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso la ditta oggetto dell'informativa interdittiva successiva dovrà pagare una penale nella misura del 10% del valore del subappalto, salvo il maggior danno e tale somma sarà affidata in custodia all'appaltatore e destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'appalto, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.";
 - 3) "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente".

La mancanza di tali clausole nel contratto trasmesso non permetterà di autorizzare il relativo subappalto.

Le clausole sopra descritte dovranno essere contenute, in quanto compatibili, anche in eventuali sub contratti che non si configurino quali subappalti ai sensi dell'art. 119 del Codice.

- B. Compilazione e sottoscrizione firmata digitalmente del **modulo "Prevenzione interforze illecite - misure anticorruzione e Posizioni previdenziali e assicurative" (Allegato 5)**.
- C. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

I contratti che saranno stipulati in esecuzione delle aggiudicazioni, saranno risolti immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

I contratti che saranno stipulati in esecuzione delle aggiudicazioni saranno sottoposti alla condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in quanto stipulati in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 91 del predetto decreto legislativo.

I contratti che saranno stipulati in esecuzione delle aggiudicazioni saranno risolti immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In presenza di subappalto autorizzato, in caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

Le ditte aggiudicatrici dovranno dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, "GDPR").

A - Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è Azienda ULSS 3 Serenissima (nel prosieguo, "Amministrazione") che ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati l'avv. Piergiorgio Cervato dello studio legale Cervato Law & Business, indirizzo e-mail: rp@aulss3.veneto.it.

B - Finalità del trattamento

I dati forniti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione: per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura; ai fini dell'eventuale stipula del contratto e per l'adempimento dei connessi obblighi legali; per gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore; per la gestione dell'eventuale contenzioso.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti dall'Amministrazione può determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

C - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie; esso potrà essere attuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati non prevede l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4, del GDPR.

D - Base giuridica del trattamento

Il concorrente/contraente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; in particolare, il trattamento è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

E - Natura dei dati trattati

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera B del presente articolo, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziali") di cui all'art. 10 del GDPR, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

F - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura la procedura di scelta del contraente e l'eventuale esecuzione del contratto; i dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Amministrazione; avvocati e consulenti legali; enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; amministratori di sistema e società fornitrici di servizi software - nell'amministrazione di tali procedure. L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso stati terzi non europei: in tal caso, i fornitori di detti servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 del GDPR.

I dati potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti - es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti - in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, commi 16, lett. b, e 32, l. 190/2012; art. 37 d.lgs. 33/2013; art. 28 D.Lgs. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

G - Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati presso l'Amministrazione per il tempo necessario previsto per le attività afferenti, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

H - Diritti dell'interessato

Per "interessato" s'intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente/contraente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti cui agli artt. 15-22 del GDPR, quali: il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR. L'interessato ha inoltre diritto, ex art. 77 del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I - Consenso al trattamento

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Art. 20 – NORME GENERALI

L'operatore economico con l'invio dell'offerta:

- s'impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e a garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. In particolare, a rispettare i minimi retributivi previsti dai CCNL di categoria;
- accetta incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla presente lettera d'invito e dalle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda Ulss 3 Serenissima" rinvenibile al seguente link:

<https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=13078;>

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

- accetta tutti gli obblighi previsti nel "Prospetto impegni finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" (Allegato 4), come previsto all'art. 18 della presente lettera d'invito;
- s'impegna, con la presentazione dell'offerta, a far rispettare, da parte dei propri dipendenti/collaboratori, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti da Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'Azienda ULSS 3 rinvenibile al seguente link:

<https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=36762>, pena, in caso di violazione, la possibilità di risoluzione del contratto.

La presentazione dell'offerta equivale a piena conoscenza, oltre che del presente documento, anche di tutti i documenti richiamati ed incondizionata accettazione di tutte le regole ed impegni contrattuali previsti.

Il Direttore
UOC Provveditorato, Economato e Logistica
F.to dott.ssa Cinzia Bon

Allegati:

- Allegato 1 – DGUERrequest (in XML)
- Allegato 2 - Scheda comparazione prezzi (in WORD)
- Allegato 3 - Modello di offerta economica (in XLS.)
- Allegato 4 - Protocollo di legalità (in PDF)
- Allegato 5 - Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione e Posizioni previdenziali e assicurative (in WORD)

Referente della procedura:

dott.ssa Cristina Bertoncello

tel. 041/2608098

fax 041/2608192

mailto: cristina.bertoncello@aulss3.veneto.it

Allegato 3 - Modello di offerta economica

FORNITURA DI CATETERI ABLATORI TACTIFLEX, SENSOR ENABLED - (CIG _____)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di _____ (se persona diversa dal legale rappresentante allegare la relativa documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza) della ditta _____ con sede legale in _____ codice fiscale/partita IVA _____ offre i prodotti sottoindicati, ai seguenti prezzi impegnativi e irrevocabili per almeno **180 giorni** a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta:

Area compilata dall'Azienda ULSS 3			Area compilata dal FORNITORE							
DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Marca	Nome commerciale/ Cod. Art Fornitore	CND	N. identificativo di iscrizione alla Banca Dati del Ministero della Salute	REF - codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo)	Conf.to minimo di vendita	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
Cateteri ablatori Tactiflex, Sensor Enabled monodirezionali, bidirezionali	pezzi	90							€ 0,0000	€ 0,00
							Prezzo "a corpo" dell'intera fornitura >>			€ 0,00

Firma digitale del sottoscrittore _____



REGIONE DEL VENETO



*Prefetture della
Regione Veneto*

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NEL SETTORE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

PREMESSO

che la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nei territori del Triveneto, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che le stazioni appaltanti venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d'investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;

che è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sotto soglia", anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

che con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti "sotto soglia") ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti "sopra soglia", finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti e delle concessioni;

che sono fatte salve le disposizioni che prevedono ulteriori specifici adempimenti di cui all'art. 204, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativi all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, risulta fondamentale che alla

repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e

Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione

di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che il precedente Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, rinnovando i contenuti del precedente Protocollo, per tenere conto delle successive modifiche normative, anche emergenziali, e dell'esigenza di rafforzare ulteriormente gli strumenti pattizi a presidio della tutela della legalità negli appalti pubblici e nelle concessioni;

CONSIDERATO

che la sottoscrizione del presente Protocollo di legalità è finalizzata a mettere nelle migliori condizioni le Prefetture e le Forze di polizia, Dia in primis, ad effettuare capillari, serrati e trasversali controlli sugli operatori economici impegnati nella realizzazione di opere o forniture di servizi finanziati con capitali pubblici, anche tramite accessi diretti sui cantieri di lavoro;

PRESO ATTO

che la criminalità opera sul territorio spesso utilizzando la fluttuazione della manodopera, mezzi ed attrezzature tra imprese diverse, è fortemente auspicabile la sottoscrizione del presente Protocollo, anche da parte di soggetti che saranno chiamati ad impiegare fondi extra regionali, a prescindere dagli enti eroganti, siano essi nazionali che europei, in virtù dei principi contenuti negli articoli 94 - 98 D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO

che è intenzione delle Parti attivare nuove sinergie e intensificare quelle esistenti per implementare l'azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dei procedimenti che riguardano le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

che la specifica finalità del presente Protocollo non è quella di aggravare né il committente né l'operatore economico di ulteriori oneri burocratici, bensì di:

- rafforzare e rendere ancora più tempestive ed incisive le operazioni di controllo preventivo già richieste dal legislatore, mediante la condivisione di dati in un contesto telematico più ampio che coinvolge tutti gli operatori;
- salvaguardare la libera concorrenza sul territorio, a ferma e netta tutela delle imprese virtuose;
- rafforzare ulteriormente il presidio di legalità allo scopo di tutelare anche l'immagine degli enti pubblici in causa;

VISTI

il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni, contenente misure di semplificazione delle

procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici e, altresì, di ampliamento dei controlli sugli appalti;

la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;

il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; l’art. 39, comma 9 D.lgs. n. 36/2023;

il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

il Decreto del Ministro dell’Interno – d’intesa con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti – 21 marzo 2017;

le Delibere C.I.P.E. 6 agosto 2015, n. 62 e la Delibera C.I.P.E. 26 novembre 2020, n. 62;

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; in particolare, l’art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’art. 3, comma 7 del succitato D.L. n. 76/2020;

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, il quale stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l’art. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, il quale stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 144;

il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 del Codice civile in materia di corruzione nel settore privato;

l’art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177 e il D.M. 15 agosto 2017 che attribuiscono all’Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via esclusiva, dei compiti in materia di legislazione sociale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;

la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla Legge regionale 14 novembre 2018, n. 42;

l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;

l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del rafforzamento delle misure di contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, nonché il rafforzamento delle misure di contrasto alla corruzione, assicurando il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’ambito dei pubblici appalti.
2. Le Parti coinvolte convengono che il presente Protocollo di legalità, fermi restando gli ulteriori specifici strumenti pattizi che saranno adottati per appalti aventi analoghe finalità, ha l’obiettivo di:
 - a. rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture pubblici, in armonia con le disposizioni antimafia presenti nell’ordinamento giuridico italiano;
 - b. promuovere il rispetto delle discipline sull’antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell’ambito dei lavori pubblici che delle forniture e servizi pubblici;
 - c. migliorare l’interscambio informativo, anche attraverso l’interconnessione di banche dati, tra le Pubbliche Amministrazioni interessate per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente;
 - d. potenziare le misure di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 2

Referenti incaricati della corretta attuazione del Protocollo di legalità

1. Ciascuna Parte si impegna a comunicare, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo di legalità, uno o più soggetti incaricati dell'attività di coordinamento e supporto.
2. I soggetti incaricati:
 - a. monitorano l'emanazione di nuove normative statali e regionali, nonché atti amministrativi generali di natura regolamentare, valutandone l'incidenza sul presente Protocollo di legalità e quindi si impegnano a porre in essere ulteriori atti integrativi, qualora alcune parti del presente Protocollo non dovessero risultare più conformi ai dettami normativi;
 - b. si impegnano, assumendo congiuntamente le iniziative ritenute più opportune per l'attuazione delle nuove previsioni normative.
3. Successivamente alla stipula del Protocollo, la Prefettura di Venezia, quale soggetto coordinatore istituisce, con proprio decreto, una "Cabina di regia" operante presso la propria sede, allo scopo di effettuare un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo.

Alla Cabina di regia parteciperanno i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo ed eventuali altri soggetti che si riterrà opportuno individuare in relazione alle caratteristiche degli interventi.

La "Cabina di regia" si riunirà mediante incontri periodici, con cadenza annuale o appositamente convocata laddove se ne ravvisi la necessità.
4. La Regione del Veneto si impegna a promuovere un incontro annuale della Commissione regionale appalti di cui all'art. 57 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni, con le Prefetture del Veneto, finalizzata, tra l'altro, alla illustrazione dei risultati raggiunti e alla verifica di nuove sinergie operative anche sotto il profilo delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. All'incontro possono essere invitati, su segnalazione delle Prefetture medesime, la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, e altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati.
5. ANCI Veneto e UPI Veneto si impegnano a promuovere presso i Comuni, la Città Metropolitana di Venezia, le Province e loro associazioni, l'adesione al presente Protocollo di legalità, nonché a comunicare alla Prefetture del Veneto e alla Regione l'elenco dei predetti enti, che, mediante proprie formali deliberazioni, aderiranno al Protocollo, al fine di unire allo stesso un apposito addendum con il riepilogo degli enti aderenti.

ART. 3

Impegni delle stazioni appaltanti in materia di informazione antimafia

1. Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
2. Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs. n. 159/2011, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati riguardanti i soggetti indicati dall'art. 85 del medesimo D.Lgs., per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture, o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:
 - appalti di lavoro di importo uguale o superiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;
 - appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;
 - sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, afferenti le

cd. attività “sensibili” di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, così come modificato e integrato dall’art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 – (e tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione principale riconducibili alle attività sensibili) di qualunque importo;

- salvo quanto previsto al punto precedente, subappalti e subcontratti di importo superiore a 150.000 euro, diversi da quelli afferenti alle cd. attività “sensibili” di cui all’articolo 1, comma 53 della L. n. 190/2012 così come modificato e integrato dall’art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggior rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti altresì possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all’aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni e servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute “sensibili”, elencate dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, così come modificato e integrato dall’art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del citato D.lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.
Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla competente Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc.. La Prefettura competente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 159/2011, nel caso di realizzazione dell’opera in altra provincia si raccorda autonomamente con la Prefettura – UTG di quel territorio al fine di acquisire le necessarie informazioni.
5. Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l’espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.
6. Fatti salvi gli adempimenti di conferimento nella piattaforma informatica di cui al successivo art. 6 comma 1 del presente protocollo, delle apposite indicazioni dei dati riguardanti gli operatori economici, l’obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori o prestatori di servizi ed esecutori di lavoro iscritti negli elenchi delle White List di cui all’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 o presenti nei medesimi elenchi con la specifica voce “Aggiornamento in corso”. Vanno altresì ricompresi gli operatori economici iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di prevenzione antimafia. L’iscrizione dovrà essere verificata attraverso la consultazione della white list pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura competente come previsto dall’art. 7, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2016, ovvero attraverso apposita consultazione della BDNA. In esito alla verifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, del già menzionato D.P.C.M. devono essere comunicati alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti è stata acquisita la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell’elenco; in caso di consultazione attraverso la BDNA sarà necessaria solo la comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto.
7. Il soggetto aggiudicatore può procedere alla stipula dei contratti o all’autorizzazione di subcontratti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011, qualora il risultato delle verifiche abbia dato esito liberatorio ovvero si sia disposta la misura della

prevenzione collaborativa ex art. 94-bis.

Il soggetto aggiudicatore non può procedere alla stipula dei contratti o all'autorizzazione di subcontratti qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'art. 34 bis del Codice antimafia, ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'art. 32, comma 10 del Decreto- Legge 24 giugno 2012 n. 90.

Analogo divieto fa capo all'affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella filiera. In

caso di esecuzione d'urgenza si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 10.

8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione degli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4

Clausole e condizioni atti di gara

1. Le stazioni appaltanti si impegnano a adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni euro- unitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.
2. A tal fine si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti le clausole riportate nell'Allegato
A) al presente Protocollo di legalità.
3. Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

ART. 5

Impegni della Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto si impegna a rendere disponibili alle Prefetture e alle componenti dei Gruppi interforze - coordinati dalle Prefetture stesse e di cui fanno parte: Questura, Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Centro Operativo D.I.A. - i dati relativi alle procedure di aggiudicazione acquisiti mediante le piattaforme regionali dell'ecosistema digitale dei contratti pubblici.
2. La Regione del Veneto si impegna altresì ad attivare entro sei mesi e a mettere a disposizione delle stazioni appaltanti aderenti al presente Protocollo di legalità un software per l'implementazione del "settimanale di cantiere", anche al fine di agevolare le attività di controllo di cui al successivo articolo 7.
3. L'accesso alle risorse informatiche richiamate dal presente articolo e dall'art. 7 comma 3 e l'eventuale formazione del personale individuato dalle Forze di polizia avverranno senza oneri per le Amministrazioni coinvolte, con modalità di utilizzo che dovranno essere oggetto di una successiva "intesa tecnica", soggetta ad approvazione, per assicurare il rispetto della policy di sicurezza delle medesime Amministrazioni.

ART. 6

Monitoraggio e banche dati

1. La Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture e delle componenti dei Gruppi interforze di cui sopra, i dati acquisiti digitalmente, relativi alle imprese aggiudicatrici e alle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori, forniture e servizi pubblici, con adeguate misure di sicurezza informatica, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Oltre alla documentazione antimafia, le Prefetture potranno effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati dei rispettivi Gruppo Interforze.

ART. 7

Software regionale per l'implementazione del settimanale di cantiere

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 3, le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire nel contratto l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di rendere disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, attraverso idoneo e apposito software regionale entro il venerdì di ciascuna settimana i dati relativi alle ditte, ai mezzi ed al personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire ai componenti dei Gruppi interforze gli opportuni controlli periodici. La stessa impresa aggiudicataria si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile dell'aggiornamento, da parte dello stesso o di altri soggetti abilitati, del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 159/2011.
L'obbligo di inserimento dei predetti dati riguarderà tutte le imprese e gli operatori economici impegnati nell'esecuzione dei contratti.
I dati inseriti dall'operatore economico andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti e relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente alla impresa aggiudicataria.
2. Le stazioni appaltanti inseriscono altresì in tutti i contratti e subcontratti l'impegno delle imprese ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
3. Le Prefetture del Veneto, mediante i rispettivi Gruppi Interforze, al fine di monitorare gli accessi al cantiere oggetto di contratto ovvero alle aree oggetto di concessione per garantire la sicurezza sui cantieri e per prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, potranno utilizzare il software di cui al comma 1, nel rispetto delle misure a protezione dei dati personali e misure di sicurezza informatica, appositamente reso disponibile dalla Regione del Veneto anche alle altre stazioni appaltanti che applicano il presente Protocollo per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
4. I controlli nei confronti degli operatori economici, definiti nel comma 2 dell'art. 93, del D.Lgs. n. 159/2011 verteranno, tra l'altro, sulle modalità di inserimento dei dati di cui al comma 1, eseguite dalle imprese in ossequio a quanto previsto dal presente Protocollo di legalità. Nello specifico si dovrà accertare, oltre alla reale corrispondenza dei dati inseriti con quanto riscontrato in cantiere in sede di accesso, le tempistiche di inserimento degli stessi. Tale specifico controllo, che potrà essere esercitato attraverso l'utilizzazione del software regionale di cui al comma 1 - nel rispetto delle misure di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza informatica

- verrà espletato dal personale appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e da altri componenti dei Gruppi interforze istituiti presso le Prefetture UTG, allo scopo di attivare, in caso di criticità, eventuali approfondimenti informativi. A seguito delle segnalazioni fornite, le Prefetture UTG - potranno avviare, mediante i rispettivi Gruppi Interforze, le procedure previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011, per l'accesso ai cantieri. Le risultanze dei controlli effettuati dal Gruppo Interforze competente, verranno comunicate alle stazioni appaltanti ai fini dell'applicazione delle penali relative all'inosservanza degli obblighi previsti dal seguente comma 5.
5. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti riguardo le prescrizioni previste per il "Settimanale di Cantiere" comporta:
 - in sede di primo accertamento da parte dei componenti del Gruppo interforze, l'applicazione da parte della stazione appaltante di una penale contrattuale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00);
 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione da parte della stazione appaltante di una penale contrattuale pari al 2% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00);
 - in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione da parte della stazione appaltante, di una penale contrattuale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.
 6. Le penali previste dal protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte ai subcontraenti. In tutti casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
 7. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali di cui al comma 5 sono destinate a rafforzare l'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici da parte delle Forze di Polizia e dei Gruppi Interforze Antimafia.

ART. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto- Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".
2. Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
4. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al

subappalto/subcontratto.

5. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
6. Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.
7. Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto- Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".
8. Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
10. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.
11. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
12. Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

ART. 9

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito della realizzazione di opere e infrastrutture anche non prioritarie e quindi prive di specifici protocolli di legalità, al fine di contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso ciascuna Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", che riunendosi a cadenze periodiche, procederà ad individuare i singoli appalti da monitorare, sia in relazione alla loro particolare rilevanza sotto il profilo delle risorse economiche stanziare che in relazione alla natura dell'opera e del territorio

interessato, in linea con quanto previsto dal decreto interministeriale del 21 marzo 2017 e secondo le direttive indicate dal C.C.A.S.I.I.P. (Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari), nella seduta del 25 giugno 2020.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso ciascuna Prefettura-UTG.
Del predetto "Tavolo" fanno altresì parte, un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli edili, nonché una rappresentanza del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro al fine di conferire maggiore incisività all'azione di monitoraggio dei tentativi di infiltrazione criminale nel comparto di specialità. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti dei soggetti aggiudicatori degli appalti individuati per il monitoraggio di cui al precedente comma 2. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, rappresentanti della Regione ed altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il soggetto aggiudicatore informa il "Tavolo" delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più province, il "Tavolo", d'intesa tra le Prefetture interessate, potrà essere unico per la trattazione del caso di specie, ai fini del necessario raccordo tra le stesse.
7. Per le opere sottoposte al monitoraggio del "Tavolo", il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 7, comma 5.

ART. 10

Risoluzione del contratto

1. Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, la Prefettura competente, una volta notificato il provvedimento interdittivo all'impresa ai sensi dell'art. 92, comma 2-ter D.Lgs. n. 159/2011, ne darà comunicazione secondo le modalità stabilite dall'art. 91, comma 7-bis, anche alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti alla realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi e la relativa penale.
La clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso, opera anche in caso di diniego di iscrizione alla White List, secondo la disciplina di cui alla L. n. 190/2012 e successive modificazioni intervenute.
2. Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o dell'autorizzazione del subappalto vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

3. Le clausole risolutive sono conformi alle clausole tipo riportate nell'Allegato A) di cui all'articolo 4 del presente Protocollo.

ART. 11
Efficacia del Protocollo di legalità

1. Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione. Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,
Letto, approvato e sottoscritto

Firmato Digitalmente da/Signed by:
IL PREFETTO DI VENEZIA
DARCO PELLÓS

In Data/On Date:
venerdì 8 agosto 2025 13:57:17

Firmato Digitalmente da/Signed by:
IL PREFETTO DI BELLUNO
ANTONELLO ROCCOBERTON

In Data/On Date:
martedì 19 agosto 2025 18:14:09

IL PREFETTO DI PADOVA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE FORLENZA

In Data/On Date:
mercoledì 20 agosto 2025 13:15:55

IL PREFETTO DI ROVIGO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCA TANCREDI

In Data/On Date:
lunedì 11 agosto 2025 10:14:55

IL PREFETTO DI TREVISO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO SIDOTI

In Data/On Date:
lunedì 1 settembre 2025 13:28:06

IL PREFETTO DI VERONA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DEMETRIO MARTINO

In Data/On Date:
venerdì 5 settembre 2025 18:27:38

IL PREFETTO DI VICENZA

**IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO**



ZAIA LUCA
REGIONE DEL VENETO
Titolare
09.10.2025 13:10:03
GMT+02:00

IL PRESIDENTE UPI VENETO



Stefano Marcon
07.08.2025 15:15:50
GMT+01:00

IL PRESIDENTE ANCI VENETO



Mario Conte
07.08.2025
12:12:44
GMT+02:00

FILIPPO ROMANO
03.09.2025
12:14:35
UTC



(per presa visione relativamente all'art.9)

Il Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Area Metropolitana di Venezia

EDILCASSA

Veneto ANCE

Veneto

Fillea

CGIL

Filca

CISL

Feneal

UIL

Allegato A) - documentazione di gara e contrattuali -

ART. 4 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

INDICE

CLAUSOLA N. 1-A CLAUSOLA N. 1-B CLAUSOLA N. 1-C CLAUSOLA N. 1-D	Applicazione clausole “Protocollo”
CLAUSOLA N. 2	Elenco degli affidamenti
CLAUSOLA N. 3-A CLAUSOLA N. 3-B	Clausola risolutiva espressa
CLAUSOLA N. 4-A CLAUSOLA N. 4-B	Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia
CLAUSOLA N. 5	Posizioni previdenziali e assicurative
CLAUSOLA N. 6	Referente di cantiere
CLAUSOLA N. 7-A CLAUSOLA N. 7-B CLAUSOLA N. 7-C	Tesserini identificativi
CLAUSOLA N. 8-A CLAUSOLA N. 8-B CLAUSOLA N. 8-C	Comunicazione tentativi di estorsione
CLAUSOLA N. 9-A CLAUSOLA N. 9-B	Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione
CLAUSOLA N. 10-A CLAUSOLA N. 10-B	Ulteriori obblighi informativi
CLAUSOLA N. 11-A CLAUSOLA N. 11-B	Tracciabilità flussi finanziari
CLAUSOLA N. 12	Risoluzione del contratto

Applicazione clausole “Protocollo”

CLAUSOLA N. 1-A	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO	Lex specialis: Bando di gara/lettera d’invito/disciplinare di gara /....
<p>“Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data <u> / / </u> ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito _____: http://www._____ La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento”.</p>	
CLAUSOLA N. 1-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d’invito/disciplinare di gara/.... integrativa del DGUE
<p>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le <i>clausole del bando di gara/lettera d’invito/disciplinare di gara/...., ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data / / ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito _____: http://www._____.</i>”</p>	
CLAUSOLA N. 1-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le <i>clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data / / ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.</i>”</p>	
CLAUSOLA N. 1-D	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti così come previsti dall’art. 3
<p>“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “<i>Protocollo di legalità</i>” sottoscritto in data <u> / / </u> ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”</p>	

Elenco degli affidamenti

CLAUSOLA N. 2	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<i>“L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”</i>	

Clausola risolutiva espressa

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 3-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate <i>dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</i> In tale caso, sarà applicata a carico <i>dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.</i> Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.</p> <p>2. <i>L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.</i>”</p>	
CLAUSOLA N. 3-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti
<p>“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: <i>previa revoca dell’autorizzazione al subappalto</i>), <i>qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</i> In tal caso, sarà applicata a carico <i>dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.</i> Le somme provenienti <i>dall’applicazione delle penali</i> sono affidate in <i>custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.</i>”</p>	

Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Protocollo
CLAUSOLA N. 4-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e ss. L. n. 190/2012
<p>“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. “White-list” in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle <i>informazioni di cui dell'articolo 91</i> del predetto decreto legislativo o nelle <i>more dell'iscrizione nelle predette liste</i>”.</p>	
CLAUSOLA N. 4-B (applicabile fino al 20/06/2026, ex art. 14, comma 4 bis D.L. 76/2023, salva proroga)	
DOCUMENTO	Per i soli appalti PNRR/PNC. Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e ss. L. n. 190/2012
<p>“<i>Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia</i>”.</p>	

Posizioni previdenziali e assicurative

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 5	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/..... integrativa del DGUE
<p>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:</p> <p>– INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</p> <p>– INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</p> <p>– CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</p> <p>– INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);</p> <p>– Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____.</p> <p>In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____.</p> <p>La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione <i>previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici</i>”.</p>	

Referente di cantiere

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 6	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, <i>responsabile del tempestivo aggiornamento del “rapporto giornaliero di cantiere” (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.</i> I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.</p> <p>2. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.</p> <p>3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.</p> <p>4. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00); – in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00); – in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile. <p>5. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il “Referente di cantiere” dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del “Settimanale del cantiere” che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.”</p>	

Tesserini identificativi

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 7-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.</p> <p>2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00); – in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00); – in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.” 	
CLAUSOLA N. 7-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti
<p>“1. Il subappaltatore/subcontraente si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.</p> <p>2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00); – in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00); – in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.” <p>3. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dalla stazione appaltante e dalla stessa incamerate per il tramite dell'impresa appaltatrice.</p>	

Comunicazione tentativi di estorsione

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 8-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.</p> <p>2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”</p>	
CLAUSOLA N. 8-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti
<p>“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.”</p>	
CLAUSOLA N. 8-C (da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p>“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.</p> <p>2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.”</p>	

Prevenzione interforze illecite- misure anticorruzione

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 9-A	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/.... integrativa del DGUE
<p><i>“Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;</i> <i>– la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”</i> 	
CLAUSOLA N. 9-B	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..</i></p> <p><i>2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”</i></p>	

n.b. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Ulteriori obblighi informativi

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 10-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L’operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.”</i></p>	
CLAUSOLA N. 10-B	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
<p><i>“1. L’operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.”</i></p>	

Tracciabilità flussi finanziari

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 11-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
<p>“1. <i>L'affidatario (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i></p> <p>2. <i>Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.</i></p> <p>3. <i>La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a (indirizzo) Codice Fiscale – P.IVA – Codice univoco di riferimento (). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (...) (ove previsto) e CIG: (...); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.</i></p> <p>4. <i>L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”</i></p>	
CLAUSOLA N. 11-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese
<p>“1. <i>L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante identificato con il CIG n. (...) e CUP n. (...) (ove previsto), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</i></p> <p>2. <i>L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante-Ufficio/Struttura () della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</i></p> <p>3. <i>L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'affidatario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante-Ufficio/Struttura (.....</i></p>	

Risoluzione del contratto

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture/subappalti/subcontratti
CLAUSOLA N. 12	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
<p>“La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni <i>eseguite, al netto dell’applicazione delle penali previste</i>”.</p>	

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA PER UN PERIODO DI 12 MESI DI CATETERI ABLATORI TACTIFLEX, SENSOR ENABLED PER LE UU.OO.CC. DI CARDIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI MESTRE E DI MIRANO – CIG _____

MODELLO “PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE - MISURE ANTICORRUZIONE E POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE”

Il sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (luogo di nascita) il/...../..... (data di nascita) c.f. (codice fiscale), in qualità di Legale Rappresentante / (inserire l'eventuale differente qualifica) della società/impresa individuale _____, con sede legale in _____, P.IVA _____/ C.F. _____.

D I C H I A R A

di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

– l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

– la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

E

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.p.r.

D I C H I A R A ALTRESI'

di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

– INPS: sede di _____, Via _____ matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

– INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

– CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

– INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n.

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

– Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi-

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione
previdenziale e assicurativa di eventuali imprese subappaltatrici”.

Firma digitale del dichiarante (*)

(*) *Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate*